



PARERE MOTIVATO
n. 16 in data 25 GENNAIO 2016

**Oggetto: Comune di Villaverla (VI) – Piano particolareggiato “PP 11 – ex Fornace Trevisan”.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 gennaio 2016 come da nota di convocazione in data 22 gennaio 2016 ns. prot. reg. 25135;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Villaverla con note pec acquisite ai protocolli regionali al n. 433715 e n. 433717 del 27.10.15, relativa alla Piano particolareggiato "PP 11 – ex Fornace Trevisan:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2015 del 22/10/2015;
- Dichiarazione vinca;
- Norme di attuazione;
- Documentazione fotografica;
- Tavola 01;
- Tavola 02;
- Tavola 03;
- Tavola 04;
- Tavola 09.

CONSIDERATO che con nota prot n. 452399 del 6.11.15 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

CONSIDERATO che il Comune di Villaverla con nota n.11101 del 3.12.15, acquisita al prot. regionale n.494528 del 3.12.2015, ha fatto pervenire comunicazione del Responsabile del procedimento attestante che nel periodo di pubblicazione del Piano non sono pervenute né osservazioni né opposizioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Arpav di Vicenza con nota acquisita con prot. n. 509342 del 15.12.2015 comunica che il nuovo P.P., trattandosi di un intervento ricadente in un'area in precedenza ad uso industriale (ex Fornace di lateriuzi), sarà opportuno prevedere l'effettuazione di accurate indagini ambientali preliminari che consentano di escludere possibili contaminazioni delle matrici ambientali interessate (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) con le modalità disciplinate dalla normativa vigente.
- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiaglione con nota acquisita con prot. 494393 del 03.12.2015 ha comunicato quanto segue:

Si corrisponde alla nota di Codesto Dipartimento prot. n. 452429 del 6.11.2015 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, approvato con D.P.C.M. 21.11.2013, per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino e quindi, per quanto di competenza, non si riscontrano controindicazioni nel *PAI Brenta-Bacchiglione* derivanti dall'attuazione della proposta in oggetto.



- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Veneto con nota acquisita al prot. reg. al n.20831 del 20.01.2016 ha trasmesso il parere della Soprintendenza Archeologica del Veneto emanato con numero di protocollo 14385 del 17 novembre 2015, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 452429 del 06/11/2015, acquisita agli atti con prot. 14051 del 10/11/2015, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto delle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.1, m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Tuttavia, il comprensorio geografico in cui si colloca Villaverla (la pianura solcata dal Timonchio-Bacchiglione e la fascia delle risorgive) è connotato dalla presenza di numerosi ritrovamenti d'interesse archeologico, inseriti in una maglia centuriale di età romana in via di progressiva definizione (C.A.V. III, 1992, F. 50, nn.1-36 e particolarmente n.16) e con recenti rinvenimenti a seguito di interventi archeologici diretti da questa Soprintendenza (archivio SAR-VEN).

Si evidenzia, pertanto, la presenza di un effettivo rischio archeologico nell'area interessata dal Piano Particolareggiato in oggetto.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua*, questa Soprintendenza richiede che, preliminarmente alle opere di progetto, vengano effettuate indagini archeologiche preventive, con oneri non a carico di questa Soprintendenza e a cura di personale dotato di adeguata professionalità. Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica degli interventi. Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio. Si ricorda, altresì, che le opere di urbanizzazione sono soggette, laddove previsto, alle procedure di Verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 177/2015 in data 11.01.2016, predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 177/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano particolareggiato "P.P. 11 EX FORNACE TREVISAN", nel Comune di Villaverla (VI).
Pratica n. 3138

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Pietro Spillere, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 433715 del 27/10/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile alla fattispecie n. 2 di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014: "*progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*";

CONSIDERATO che il parere n. 76 del 03 Agosto 2012 della Commissione Regionale VAS - Autorità

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica è antecedente alla D.G.R. 2299/2014 e che pertanto tale fattispecie richiamata non poteva essere identificata;

CONSIDERATO altresì che il parere n. 76 del 03 Agosto 2012 della Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica non riconosce alcuna fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza riconducibile alla revocata D.G.R. 3173/2006;

CONSIDERATO che tali dichiarazioni e relazione tecnica manifestano esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto esse sono formalmente e sostanzialmente imperfette;

PRESO ATTO che il Piano Particolareggiato prevede la possibilità di attuazione per parti, individuando due Comparti "D" ed "E" che dopo una progettazione edilizia e infrastrutturale unitaria possono essere attuati come di seguito riportato:

- il comparto "D", caratterizzato dalla presenza dei resti di alcuni fabbricati della antica fornace Trevisan, prevede la realizzazione di edifici commerciali-direzionali o misti a residenza con attività commerciali al piano terra; l'area esterna ai fabbricati costituisce un sistema di spazi pubblici formato da percorsi pedonali talvolta anche coperti e spazi aperti pavimentati o trattati a verde collegati funzionalmente tra loro, inoltre, è prevista la presenza di aree a parcheggio e una pista ciclabile che percorre tutto il lembo sud del comparto per continuare successivamente nel comparto "E";
- il comparto "E" è caratterizzato dalla presenza di un'area verde percorsa da una pista ciclopedonale e dotata di area giochi attrezzata; la pista ciclopedonale è la continuazione del tratto proveniente dal comparto "D" e il suo percorso si snoda a fianco del parcheggio pubblico e all'interno dell'area verde per confluire sulla nuova strada interna e successivamente su via Verlatto con direzione verso il polo scolastico; si prevede l'inserimento di edifici residenziali in linea con attività commerciali al piano terra posizionati sull'angolo sud-est del Comparto in corrispondenza dell'innesto di via delle Ciminiere su via Verlatto e la rimanente edificazione è di tipo residenziale con case a schiera o bifamiliari alternate con edifici plurifamiliari di tipo condominiale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "14130 - Aree incolte nell'urbano" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano particolareggiato "P.P. 11 EX FORNACE TREVISAN", nel Comune di Villaverla (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Villaverla, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n.177/2015 in data 11.01.2016.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 gennaio 2016, che evidenzia come il Piano particolareggiato "PP 11 - ex Fornace Trevisan" del Comune di Villaverla non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009



- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

Il Piano Particolareggiato "PP 11 – ex Fornace Trevisan" nel Comune di Villaverla in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

*Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.